



COMUNE DI MIRABELLA IMBACCARI

Città Metropolitana di Catania

REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 19/02/2024

Pubblicato dal 22.02.2024 al 08.03.2024 n° 192 dell' Albo Pretorio on-line.

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art. 1 Oggetto e finalità*
- Art. 2 Autonomia organizzativa e funzionale*
- Art. 3 Interpretazione*
- Art. 4 Sede consiliare*
- Art. 5 Pubblicità delle sedute*

CAPO II

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE, GRUPPI CONSILIARI E COMMISSIONI CONSILIARI

- Art. 6 Presidenza delle sedute consiliari*
- Art. 7 Funzioni del Presidente*
- Art. 8 Organizzazione dei lavori del consiglio comunale*
- Art. 9 Ordine dei lavori*
- Art. 10 Compiti del Presidente e della conferenza dei capigruppo*
- Art. 11 Costituzione e composizione dei gruppi consiliari*
- Art. 12 Capigruppo consiliari*
- Art. 13 Conferenza dei capigruppo*
- Art. 14 Commissioni consiliari*
- Art. 15 Costituzione delle commissioni consiliari permanenti – Istituzione e
composizione*
- Art. 16 Competenze*
- Art. 17 Notizie sulla costituzione delle Commissioni Consiliari permanenti –
Insediamento – Convocazione – Funzionamento e decisioni*
- Art. 18 Attribuzioni delle commissioni speciali*
- Art. 19 Attribuzioni delle commissioni d'indagine, controllo e garanzia*

CAPO III

SEDUTE DEL CONSIGLIO

- Art. 20 Sedute pubbliche e aperte*
- Art. 21 Sedute segrete*
- Art. 22 Convocazione del consiglio comunale*
- Art. 23 Avviso di convocazione – termini di consegna*
- Art. 24 Annullamento della seduta*
- Art. 25 Numero legale – prima convocazione e seduta di prosecuzione*
- Art. 26 Ordine del giorno*
- Art. 27 Deposito delle proposte per la consultazione*
- Art. 28 Validità delle deliberazioni*
- Art. 29 Verifica del numero legale - scrutatori*
- Art. 30 Funzioni del segretario*
- Art. 31 Verbale delle sedute*
- Art. 32 Disciplina delle sedute*
- Art. 33 Ordine delle sedute - sanzioni*
- Art. 34 Comportamento del pubblico*
- Art. 35 Sospensione e scioglimento dell'adunanza*
- Art. 36 Ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno*
- Art. 37 Durata degli interventi*
- Art. 38 Fatto personale*
- Art. 39 Mozione d'ordine*
- Art. 40 Richiami al regolamento e all'ordine del giorno*
- Art. 41 Questioni pregiudiziali e sospensive*
- Art. 42 Presentazione di emendamenti*
- Art. 43 Sospensione della trattazione di un argomento in caso di presentazione di emendamenti*
- Art. 44 Richiesta di votazione per parti separate*
- Art. 45 Richiesta di votazione di una proposta nella sua formulazione originaria*

<i>Art. 46</i>	<i>Chiusura della discussione</i>
<i>Art. 47</i>	<i>Dichiarazione di voto - votazione</i>
<i>Art. 48</i>	<i>Modalità di votazione</i>
<i>Art. 49</i>	<i>Votazione per alzata di mano e appello nominale</i>
<i>Art. 50</i>	<i>Votazione a scrutinio segreto</i>
<i>Art. 51</i>	<i>Validità delle deliberazioni</i>
<i>Art. 52</i>	<i>Proclamazione del risultato – immediata eseguibilità</i>

CAPO IV

COMUNICAZIONI, INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI

<i>Art. 53</i>	<i>Comunicazioni, celebrazioni, commemorazioni</i>
<i>Art. 54</i>	<i>Interrogazioni</i>
<i>Art. 55</i>	<i>interpellanze</i>
<i>Art. 56</i>	<i>Svolgimento delle interrogazioni e interpellanze</i>
<i>Art. 57</i>	<i>Mozioni</i>
<i>Art. 58</i>	<i>Presentazione e svolgimento delle mozioni</i>
<i>Art. 59</i>	<i>Votazione delle mozioni</i>
<i>Art. 60</i>	<i>Svolgimento congiunto di mozioni, interpellanze, interrogazioni</i>
<i>Art. 61</i>	<i>Dichiarazione e procedura di urgenza delle interrogazioni e delle mozioni</i>
<i>Art. 62</i>	<i>Ordini del giorno</i>

CAPO V

DIRITTO DI INIZIATIVA E DI INFORMAZIONE DEI CONSIGLIERI

<i>Art. 63</i>	<i>Diritto di iniziativa</i>
<i>Art. 64</i>	<i>Diritto di accesso</i>
<i>Art. 65</i>	<i>Diritto di informazione</i>

CAPO VI

PRIMO CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 66 Consiglieri comunali*
- Art. 67 Prima seduta del Consiglio Comunale- consigliere anziano*
- Art. 68 Primi adempimenti del Consiglio Comunale*
- Art. 69 Diffusione*

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 70 Rinvio*
- Art. 71 Entrata in vigore e forme di pubblicità*
- Art. 72 Disposizione transitorie*

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1 – Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina la convocazione e lo svolgimento delle adunanze del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, al fine di assicurare il loro regolare ed ordinato svolgimento ed il pieno e responsabile esercizio da parte dei consiglieri delle loro attribuzioni.

Articolo 2 – Autonomia organizzativa e funzionale

1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale. L'ufficio segreteria ne assicura la sua attuazione.
2. Le risorse finanziarie per l'autonomia organizzativa del Consiglio sono determinate annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione, su proposta del Presidente del Consiglio comunale.

Articolo 3 – Interpretazione

1. Quando nel corso delle sedute o al di fuori delle stesse si presentano situazioni che non siano disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento oppure vengono sollevate eccezioni relative all'interpretazione del presente Regolamento, la decisione è adottata dal Presidente, sentito il vicepresidente, ispirandosi ai principi generali dell'ordinamento giuridico, udito il parere del segretario comunale.
2. Contro tale decisione è ammesso il ricorso all'assemblea, su richiesta di almeno la maggioranza dei consiglieri. Sulla decisione del Presidente può parlare, oltre ad uno dei richiedenti, un consigliere a favore e uno contro, per non oltre 15 minuti ciascuno. Il Consiglio decide immediatamente a maggioranza.

Articolo 4 - Sede consiliare

1. Il Consiglio si riunisce nella propria sede in una sala appositamente predisposta assistito dal Segretario comunale o da un suo sostituto.
2. Qualora motivi di forza maggiore non permettano l'uso della sede abituale, o qualora esistano altri impedimenti o giustificate opportunità, il Presidente può determinare un diverso luogo di riunione, purché nell'ambito del territorio comunale.
3. Nell'aula consiliare vi sono posti riservati ai componenti della giunta.
4. Persone estranee al Consiglio non possono introdursi o essere ammesse in aula o in modalità telematica durante le sedute; vi hanno accesso soltanto le persone autorizzate dal Presidente.
5. La stampa e il pubblico assistono alle sedute del Consiglio in settori riservati. Le sedute pubbliche del Consiglio sono trasmesse in modalità streaming (diretta o differita) sul portale istituzionale del Comune.
6. La conferenza dei capigruppo può stabilire che la seduta del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale.
7. La sede ove si tiene la seduta del Consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
8. All'esterno della sede del Consiglio, in occasione delle riunioni dello stesso, sono esposte la bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea e della Regione Sicilia. Le tre bandiere sono esposte anche all'interno della sala consiliare, unitamente al gonfalone del Comune.

Articolo 5 - Pubblicità delle sedute

1. Il Presidente predispone adeguate forme di pubblicità della convocazione del Consiglio e dei relativi ordini del giorno mediante modalità telematica e pubblicazione sul sito comunale.

CAPO II
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE,
GRUPPI CONSILIARI E COMMISSIONI CONSILIARI

Articolo 6 - Presidenza delle sedute consiliari

1. Tutte le sedute del consiglio successive alla prima sono presiedute dal Presidente.
2. Nei casi di assenza o impedimento temporaneo o di incompatibilità prevista per legge del presidente del consiglio, le funzioni dello stesso vengono svolte dal Vicepresidente o, in sua assenza, dal consigliere anziano.
3. Il consigliere anziano è individuato in colui che ha ottenuto la cifra elettorale più alta, costituita dai voti di lista, congiuntamente ai voti di preferenza; in caso di parità di voti il consigliere anziano è considerato il più anziano di età.

Articolo 7 - Funzioni del Presidente.

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio, lo convoca e lo presiede, dirige e regola la discussione nell'ambito delle sedute consiliari, precisa i termini delle questioni sulle quali si vota, concede la facoltà di parlare e proclama il risultato delle votazioni.
2. A tal fine, ha facoltà di prendere la parola e di intervenire nella discussione in qualsiasi momento; mantiene l'ordine della seduta; può sospenderla e scioglierla facendone redigere processo verbale.
3. Il Presidente, oltre a esercitare le attribuzioni conferitegli dalle norme di legge e statutarie:
 - a) fissa le modalità per l'accesso del pubblico e per la massima pubblicizzazione delle sedute del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari, anche con l'ausilio di strumenti radio-audiovisivi;

- b) organizza i mezzi e le strutture in dotazione al Consiglio, anche al fine di consentire a ciascun consigliere l'esercizio dell'iniziativa relativamente a tutti gli atti e provvedimenti di competenza del Consiglio stesso;
- c) attua ogni iniziativa utile per consentire ai consiglieri l'acquisizione di notizie, informazioni e documenti ai fini dell'espletamento del mandato e, ove occorra, assicura agli stessi la collaborazione degli uffici comunali per la formulazione e presentazione di provvedimenti deliberativi, ordini del giorno, mozioni, e interrogazioni;
- d) esamina le giustificazioni delle assenze dei membri del Consiglio comunale dalle sedute dello stesso;
- e) decide in merito alle richieste avanzate per l'utilizzo della sala consiliare.

Articolo 8 - Organizzazione dei lavori del Consiglio comunale

1. Il Presidente organizza l'attività del Consiglio comunale definendo l'ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno e il programma dei lavori:
 - a) dei problemi di interesse generale;
 - b) dei provvedimenti deliberativi;
 - c) degli ordini del giorno, delle mozioni e delle interrogazioni.
2. Il Presidente può decidere, in relazione a situazioni sopravvenute di motivata urgenza, di inserire nel calendario dei lavori argomenti anche non compresi nel programma, stabilendo, se del caso, lo svolgimento di sedute supplementari necessarie per la loro trattazione.
3. Il Presidente, prima dell'inizio dei lavori, informa il Consiglio Comunale su tutte le comunicazioni e relazioni degli organi sovra comunali (Commissari ad Acta, Corte dei Conti, etc.)

Articolo 9 – Ordine dei lavori

1. L'ordine del giorno dei lavori del Consiglio è pubblicato all'albo pretorio informatico del Comune, contestualmente trasmesso ai consiglieri e agli assessori, in

allegato all'avviso di convocazione e trasmesso altresì in copia al collegio dei revisori dei conti.

Articolo 10 - Compiti del Presidente e della Conferenza dei capigruppo

1. Ferme restando le altre attribuzioni previste dal presente regolamento, il Presidente, sentita la conferenza dei capigruppo:

- a) organizza l'attività del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari, anche mediante la consultazione, singolarmente o in sede di conferenza dei presidenti delle commissioni consiliari, appositamente convocati;
- b) decide sulle richieste dei consiglieri circa la procedura d'urgenza da riconoscere alle mozioni; qualora ne sussistano le ragioni dichiara l'inammissibilità delle mozioni stesse;
- c) autorizza la partecipazione di consiglieri comunali a convegni, congressi, viaggi di studio e di rappresentanza dell'Ente, il cui onere ricada sull'amministrazione comunale;
- d) invita in audizione in Consiglio persone esterne al Consiglio stesso, quando venga ritenuto utile in relazione all'esame di specifici problemi o anche di singole deliberazioni;
- e) formula proposte di bilancio relative agli stanziamenti per il funzionamento del Consiglio, delle commissioni, dei gruppi consiliari e del proprio ufficio.

Articolo 11 - Costituzione e composizione dei gruppi consiliari

1. I consiglieri eletti nella medesima lista costituiscono, di regola, un gruppo consiliare.

2. Il consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello corrispondente alla lista nella quale è stato eletto deve, entro dieci giorni dalla prima seduta del consiglio neoeletto, darne comunicazione in forma scritta al Presidente.

3. In mancanza della esplicita comunicazione di cui al comma precedente, si presume l'appartenenza del consigliere al gruppo corrispondente alla lista nella quale è stato eletto.
4. Ogni consigliere può recedere dal gruppo consiliare al quale appartiene e aderire ad altro gruppo esistente se quest'ultimo ne accetti l'adesione; in tal caso il consigliere recedente dovrà darne comunicazione scritta al Presidente allegando la dichiarazione di accettazione del gruppo al quale aderisce.
5. Può essere costituito un gruppo misto composto da almeno due consiglieri che abbiano esercitato la facoltà di recesso dal proprio gruppo e che non intendano confluire in altri gruppi esistenti. L'adesione al gruppo misto non è subordinata all'accettazione da parte di chi già compone tale gruppo.
6. Nel caso in cui una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, o che tale situazione si sia determinata nel corso del mandato, a questi sono riconosciuti i diritti spettanti ad un gruppo consiliare.
7. Il consigliere che non intenda appartenere al gruppo corrispondente alla lista nella quale è stato eletto e che non intenda neanche aderire ad altro gruppo esistente o al gruppo misto ha il diritto di fare le dichiarazioni di voto previste dal presente regolamento.
8. Per l'attività dei gruppi consiliari vengono messi a disposizione idonei locali nella sede comunale.
9. Fanno carico al bilancio comunale le spese dei gruppi consiliari lo svolgimento delle loro attività istituzionali.
10. I gruppi consiliari possono fruire, tramite la segreteria, dei servizi di documentazione, di informazione e comunicazione.

Articolo 12 - Capigruppo consiliari

1. Ogni gruppo, prima dell'inizio della prima seduta del Consiglio, nomina il proprio capogruppo. In mancanza di tale nomina è capogruppo il più anziano di età. La nomina del capogruppo e qualsiasi modificazione successivamente intervenuta

nella costituzione o nella composizione dei gruppi, devono essere comunicate per iscritto al Presidente con documento sottoscritto dalla maggioranza dei componenti il gruppo consiliare.

2. Il Presidente comunica al Consiglio la costituzione e la composizione dei gruppi, nonché eventuali successive modificazioni.

Articolo 13 - Conferenza dei capigruppo

1. La Conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal consigliere anziano. Ne sono membri tutti i capigruppo. Alla riunione assiste, se richiesto dal presidente, il segretario comunale o un suo sostituto. Il Sindaco viene preventivamente informato dal Presidente del giorno e dell'ora della riunione; ha facoltà di partecipare senza diritto di voto ed anche per delega conferita ad un assessore.

2. Le sedute della conferenza sono valide quando sono rappresentati i gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari alla maggioranza dei consiglieri in carica.

3. La conferenza, oltre ai compiti ad essa attribuiti dallo statuto comunale e dal presente regolamento:

- esamina le proposte di modifica dello statuto comunale e dei regolamenti di competenza del Consiglio;
- svolge attività consultiva su ogni argomento in merito al quale il Presidente ritenga opportuno acquisirne il parere;

4. Delle riunioni della conferenza viene redatto apposito verbale.

Articolo 14 - Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale si riserva la facoltà di istituire e disciplinare, commissioni consiliari:

- permanenti;

- speciali;
- di indagine, di controllo e di garanzia.

Articolo 15 – Costituzione delle Commissioni Consiliari permanenti – Istituzione e composizione

1. Sono costituite le seguenti Commissioni Consiliari permanenti:
 - COMMISSIONE AFFARI GENERALI
 - COMMISSIONE BILANCIO E PATRIMONIO
 - COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA
 - COMMISSIONE SERVIZI SOCIALI, SANITA', PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO, AGRICOLTURA, COMMERCIO.
2. Ogni Commissione è composta da n. 5 consiglieri comunali.
3. Le commissioni consiliari permanenti devono rappresentare con criterio proporzionale, il rapporto numerico esistente tra la maggioranza e la minoranza consiliare.
4. La designazione dei consiglieri appartenenti alla maggioranza consiliare è fatta dalla maggioranza, quella dei consiglieri appartenenti alla minoranza consiliare e fatta dalla minoranza. Le designazioni avvengono nel rispetto del criterio proporzionale di cui al comma precedente.
5. L'elezione dei componenti designati avviene con votazione palese.
6. In caso di mancata designazione del/dei componente/i da eleggere o in caso di accordo non raggiunto all'interno della maggioranza od all'interno della minoranza, sono eletti i componenti che conseguono il maggior numero di voti, purché sia rispettato il criterio proporzionale di cui al precedente terzo comma.
7. Le commissioni durano in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio.
8. Con le stesse modalità si procede anche alla sostituzione dei componenti.
9. Nel caso in cui le Commissioni Consiliari permanenti non rappresentino più il rapporto numerico di cui al comma 3, possono essere dichiarate decadute con la deliberazione proposta ed approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti del

Consiglio Comunale. Ad avvenuta approvazione ed esecutività della deliberazione, le Commissioni Consiliari permanenti saranno ricostituite con le stesse modalità previste dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo.

10. Le Commissioni presentano al Consiglio le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame.

Articolo 16 - Competenze

Commissione Affari Generali

Affari Generali e legali - Servizi Demografici - Politiche per la Sicurezza dei cittadini
- Risorse Umane ed Economiche - Servizi pubblici locali e Partecipate Statuto e Regolamenti per il funzionamento degli Organi Istituzionali

Commissione Bilancio e Patrimonio

Bilancio – Patrimonio – Programmazione Finanziaria e Finanziamenti – Imposte – Tasse – Tributi - Trasferimenti dallo Stato, dalla Regione e da privati - Proventi di servizi pubblici - Proventi dei beni comunali - Alienazione di beni comunali;

Commissione Lavori Pubblici ed Urbanistica

Lavori Pubblici - Verde Pubblico e Arredo Urbano - Urbanistica e Programmazione Territoriale - Edilizia – Illuminazione pubblica - Mobilità - Servizi e infrastrutture - Ecologia e Ambiente - Protezione Civile - Assetto idrogeologico - Sviluppo Ecosostenibile, Servizi cimiteriali.

Commissione Servizi Sociali, Sanita', Pubblica Istruzione, Cultura, Sport, Turismo, Agricoltura, Commercio.

Politiche Sociali, della casa e del lavoro – Sanità e benessere della persona - Pubblica Istruzione e Formazione - Trasporti - Politiche Giovanili - Pari Opportunità - Turismo e Promozione del Territorio – Rapporti con gli emigrati - Sportello Unico Attività Produttive – Agricoltura – Commercio.

Articolo 17 - Notizie sulla costituzione delle Commissioni Consiliari permanenti – Insediamento – Convocazione – Funzionamento e decisioni

1. Il Presidente, nella prima seduta utile, informa l'assemblea dell'avvenuta costituzione delle Commissioni consiliari permanenti e di ogni successiva variazione, nonché dell'elezione del Presidente e del Vice Presidente di ciascuna di esse.
2. La seduta per l'insediamento delle commissioni consiliari permanenti deve tenersi entro quindici giorni dalla data della relativa costituzione. Per l'occasione è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale.
3. La commissione nella sua prima adunanza, procede nel proprio seno, all'elezione del Presidente e del Vice Presidente che avvengono con separate votazioni a scrutinio palese.
4. Ogni Consigliere può votare per un solo nome e sono eletti i Consiglieri che ottengono il maggior numero di voti. A parità di voti, sono eletti i più anziani di età.
5. Un Consigliere può far parte di più commissioni.
6. Il Presidente della Commissione, ricevuti ufficialmente dal Presidente del Consiglio Comunale gli atti da trattare per l'acquisizione del parere, convoca la Commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco e all'Assessore competente per materia.
7. Il Vice Presidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni della commissione sono presiedute dal Consigliere più anziano di età fra i presenti.
8. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti la commissione. Le decisioni della commissione sono valide allorché vengano adottate dalla maggioranza dei voti. Le decisioni della commissione non sono vincolanti per l'organo deliberante chiamato a decidere nell'ambito della propria competenza.

9. Se una proposta di deliberazione riguarda materie non contemplate espressamente nella deliberazione istitutiva, il Presidente del Consiglio ne attribuisce l'esame alla Commissione che si occupa di materie analoghe o affini. Nel caso in cui la proposta riguardi materia di competenza di più Commissioni, i Presidenti possono convocare commissioni congiunte. Qualora sia controversa o dubbia l'appartenenza, il Presidente del Consiglio, promuove la convocazione congiunta di più Commissioni, per le determinazioni del caso.

10. Trascorsi 30 (trenta) minuti dall'ora di convocazione, il Presidente o il Vice Presidente o il Consigliere Anziano tra i presenti, constatato che non è stato raggiunto il quorum, dichiara deserta la seduta. Gli argomenti della Commissione Consiliare iscritti nei programmi dei lavori vengono rinviati al giorno successivo, stessa ora, con medesimo ordine del giorno. Se la Commissione, va nuovamente deserta gli argomenti verranno discussi direttamente in Consiglio Comunale.

11. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente designato dal Segretario Comunale, oppure da un componente designato dal Presidente della commissione. Redige i verbali delle riunioni, che sottoscritti dal Presidente e dal segretario, sono trasmessi in copia al Presidente del Consiglio Comunale.

12. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvo contraria deliberazione, a tutela del diritto alla riservatezza delle persone.

Articolo 18 - Attribuzioni delle commissioni speciali

1. Il Consiglio comunale può istituire commissioni temporanee per analizzare, studiare e formulare pareri e proposte o riferire in merito ad un fatto o un accadimento per il quale è necessaria l'acquisizione di particolari conoscenze.

2. Il Consiglio comunale, con la deliberazione di istituzione, ne stabilisce l'oggetto, l'ambito di attività e la durata.

Articolo 19 – Attribuzioni delle commissioni d'indagine, controllo e garanzia

1. Il Consiglio comunale può istituire, con apposita deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti, e su proposta di almeno un mezzo dei consiglieri assegnati al Comune, commissioni temporanee o speciali per fini di controllo, di garanzia o di indagine sull'attività dell'amministrazione comunale.
2. La presidenza di ciascuna commissione è attribuita a un consigliere appartenente ai gruppi di opposizione.
3. L'oggetto e la durata delle commissioni sono stabilite con la deliberazione di istituzione.

CAPO III

SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 20 – Sedute pubbliche e aperte

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.
2. La pubblicità è garantita anche con l'ausilio di strumenti audiovisivi secondo le modalità stabilite dal Presidente. Le sedute possono essere trasmesse in modalità streaming (diretta o differita) sul portale istituzionale del Comune.
3. I provvedimenti concernenti singole persone che non comportino apprezzamenti, nonché quelli relativi alla decadenza di consiglieri, sono adottati in seduta pubblica con votazione segreta.
4. Si procede sempre in seduta pubblica per tutte le nomine e le designazioni di competenza consiliare.
5. Nel corso della trattazione di un argomento in seduta pubblica, il Consiglio, su proposta motivata del Presidente, delibera con voti espressi in forma palese il passaggio in seduta segreta, nei casi di sopravvenuta necessità o opportunità.
6. La seduta aperta è convocata dal Presidente, sentita la conferenza dei capigruppo, nei casi in cui si ritenga necessario l'intervento in aula e nella discussione di personalità o parti sociali, politiche e culturali interessate ai temi da discutere.

Articolo 21 – Sedute segrete

1. La seduta del Consiglio è segreta quando si debbano trattare questioni concernenti persone, che comportino giudizi su demeriti, capacità, comportamento pubblico e privato, moralità oppure abbiano per oggetto il conferimento di impieghi, licenziamento, punizioni, promozioni, o che comunque comportino valutazioni sulla qualità delle persone stesse.
2. Quando, nella trattazione di un argomento in seduta pubblica, si inserisca un fatto o un problema concernente la qualità e capacità di determinate persone, o allorché l'andamento della discussione, pur non riguardando persone, determini motivi di ordine morale e di interesse pubblico da far ritenere dannosa, per il Comune o per i terzi, la sua discussione pubblica, il Consiglio, su proposta motivata del Presidente ed a maggioranza di voti espressi in forma palese o segreta, se richiesta da almeno 1/3 dei Consiglieri, delibera il passaggio in seduta segreta, dandone atto a verbale con l'indicazione esplicita e succinta dei motivi.
3. Durante la seduta segreta restano in aula i componenti del consiglio, gli assessori ed il solo segretario comunale o suo sostituto, vincolati al segreto d'ufficio.

Articolo 22 - Convocazione del Consiglio comunale

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta con avviso scritto contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e della sede della seduta.
2. L'avviso di convocazione è trasmesso telematicamente all'indirizzo di posta elettronica certificata assegnato dall'Amministrazione o indicato dai consiglieri, entro cinque giorni dall'insediamento.
3. La consegna dell'avviso si intende assolta con il recapito e la giacenza del documento nella casella di posta elettronica certificata di ciascun Consigliere. Le relative ricevute di accettazione e di consegna sono conservate digitalmente a corredo degli atti della seduta consiliare.

4. In caso di materiale impossibilità di provvedere alla spedizione telematica, l'avviso di convocazione sarà consegnato a mano dal messo comunale al domicilio eletto nel Comune dal consigliere comunale entro dieci giorni dall'insediamento, secondo le modalità di seguito indicate.
5. Il messo rimette alla segreteria generale le dichiarazioni di avvenuta consegna, contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata con le modalità della consegna. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco-ricevuta, comprendente i nominativi di più destinatari, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti della seduta consiliare.
6. Fino a quando non è stato comunicato l'indirizzo di posta elettronica certificata per la spedizione telematica degli avvisi né è avvenuta l'elezione di domicilio di cui al precedente comma 4, il Presidente provvede a far notificare tramite messo comunale ovvero a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del Sindaco, dell'assessore o del consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.
7. Il Sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni di consiglio ove può intervenire senza diritto di voto.
8. Il Revisore Unico dei Conti, se invitato dal Presidente del Consiglio Comunale, è tenuto ad intervenire alla seduta del Consiglio per relazionare o dare informazione. L'intervento può essere effettuato anche in modalità da remoto.

Articolo 23 - Avviso di convocazione - termini di consegna

1. L'avviso di convocazione deve essere consegnato ai singoli consiglieri:

- per le sedute ordinarie e per quelle in cui trattare bilanci preventivi e consuntivi, programma triennali OO.PP., strumenti urbanistici, regolamenti, almeno 5 (cinque) giorni liberi prima del giorno fissato per l'adunanza;
- per le riunioni straordinarie, almeno tre giorni prima del giorno fissato per l'adunanza;
- nei casi di urgenza, l'avviso di convocazione può essere consegnato 24 ore prima, fatta salva la facoltà della maggioranza dei Consiglieri presenti di richiedere il differimento delle deliberazioni al giorno seguente.

2. Gli elenchi aggiuntivi agli argomenti all'ordine del giorno dovranno essere consegnati ai consiglieri con le modalità ed i tempi per le riunioni straordinarie. Nelle riunioni consiliari convocate d'urgenza non si potranno emettere elenchi aggiuntivi se non nel rispetto dei modi e tempi delle riunioni straordinarie.

3. Nel computo di tali termini sono esclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario o per legge.

4. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il consigliere interessato partecipa alla seduta del Consiglio.

5. Nel mese di agosto le sedute del Consiglio Comunale possono avere luogo solo per casi urgenti e previa conferenza dei capigruppo in ordine agli argomenti da trattare. Tale determinazione deve essere assunta all'unanimità.

Articolo 24 – Annullamento della seduta

L'annullamento di una seduta già convocata è disposto con avviso scritto trasmesso secondo le modalità di cui all'articolo 23, almeno sei ore prima della seduta.

Articolo 25 - Numero legale - prima convocazione e seduta di prosecuzione.

1. Il Consiglio non può validamente deliberare in prima convocazione se non interviene almeno la metà del numero dei suoi componenti, senza computare il sindaco.

2. I consiglieri che dichiarino di astenersi o siano presenti ma non votanti concorrono a formare il numero legale per la validità delle adunanze. Non concorrono coloro che si allontanino dalla sala.
3. La mancanza del numero legale nella prima convocazione, comporta la sospensione di un'ora della seduta in corso. Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo con medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione
4. Nella seduta di prosecuzione è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento di un terzo più uno dei consiglieri assegnati. Le eventuali frazioni si computano per unità. Non possono essere aggiunti argomenti a quelli già iscritti all'ordine del giorno.
5. Per l'approvazione dello Statuto e dei Regolamenti, le sedute sono valide con la presenza di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune.

Articolo 26 - Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale costituisce l'ordine del giorno.
2. Spetta al Presidente stabilire, rettificare o integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo quinto comma.
3. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, in modo tale da consentire ai consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.
4. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 21. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
5. L'ordine dei lavori segue, di norma, il criterio cronologico di iscrizione all'ordine del giorno. Hanno, in ogni caso, la precedenza le proposte di deliberazione e, nell'ambito di quest'ultime, quelle attinenti alla composizione degli organi

istituzionali e contenenti ratifiche delle deliberazioni d'urgenza; seguono le mozioni e le interrogazioni dei consiglieri.

6. Gli argomenti rimangono iscritti all'ordine del giorno fintanto che il proponente non ne chieda il ritiro.

Articolo 27 - Deposito delle proposte per la consultazione

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, contestualmente alla loro iscrizione, devono essere messi a disposizione dei consiglieri comunali con il deposito presso l'ufficio segreteria, durante l'orario di ufficio, nei tre giorni precedenti le sedute ordinarie ed almeno 24 ore prima, nei casi di sedute convocate d'urgenza.

2. Gli atti vengono resi disponibili anche in forma digitale su supporto informatico e trasmessi telematicamente ai consiglieri.

3. All'inizio della seduta, le proposte e i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza.

Articolo 28 - Validità delle deliberazioni

1. Salvo diversa disposizione dello statuto o della legge nessun provvedimento può intendersi adottato dal consiglio se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

2. Sono compresi fra i votanti oltre ai membri del consiglio che esprimono un voto, anche quelli che votano scheda bianca.

3. Non sono compresi fra i votanti i membri del consiglio che escono dall'aula prima della votazione, quelli che, pur presenti, dichiarano di non partecipare alla votazione, quelli che dichiarano di astenersi e quelli che devono astenersi obbligatoriamente.

Articolo 29 - Verifica del numero legale. Scrutatori

1. La seduta del Consiglio comunale ha inizio con la verifica del numero legale, effettuata mediante appello nominale dei consiglieri, fatto dal segretario comunale.
2. Durante la seduta la presenza del numero legale è presunta.
3. Ciascun consigliere può chiederne la verifica dopo che la discussione sia stata dichiarata chiusa e prima che sia stato dato inizio alla votazione.
4. Costatata la mancanza del numero legale, il presidente può sospendere la seduta per un massimo di sessanta minuti per consentire il formarsi del numero legale. Decorso inutilmente tale termine, dichiara deserta la stessa in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, dei quali non è stata conclusa la trattazione. Dopo aver verificato l'esistenza del prescritto numero legale il presidente designa tre consiglieri alle funzioni di scrutatore. La minoranza, se presente, deve essere rappresentata.
5. Gli scrutatori, che nel corso della seduta per qualsiasi motivo si assentano, sono sostituiti con le stesse modalità con le quali sono stati designati.

Articolo 30 - Funzioni di segretario.

1. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario Comunale o da un suo sostituto.
2. Il Consiglio può, altresì, affidare le funzioni di segretario al consigliere più giovane d'età, in caso di assenza o impedimento del segretario o suo sostituto e nelle ipotesi di cui al successivo comma 3.
3. L'esclusione del segretario è di diritto, nei casi in cui si rilevi conflitto di interessi con l'argomento oggetto della discussione.

Articolo 31 - Verbale delle sedute

1. Di ogni seduta pubblica è redatto un verbale.
2. In tale verbale sono riportati:
 - la modalità di svolgimento della seduta;

- la dichiarazione di sussistenza del numero legale;
- i provvedimenti sottoposti all'esame del consiglio, nel testo depositato;
- ogni emendamento a quanto indicato al punto precedente;
- gli interventi effettuati o presentati per iscritto nel corso della seduta;
- i provvedimenti adottati;
- le mozioni, interpellanze, interrogazioni, ordini del giorno, nel testo in cui sono stati presentati.

3. Il verbale della seduta segreta deve riportare quanto risponde utilmente alla discussione, riassumendola impersonalmente, senza indicare cioè il nome dei membri del consiglio che presentano proposte o fanno interventi.

4. Il verbale della seduta deve contenere i nomi dei consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con indicazione di quelli che hanno votato contro, si sono astenuti o hanno dichiarato di non partecipare alla votazione.

5. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Comunale.

6. Per la compilazione del verbale il Segretario Comunale può essere coadiuvato da altri dipendenti dell'amministrazione comunale.

7. Eventuali dichiarazioni offensive o diffamatorie sono riportate nel verbale esclusivamente quando il consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta nel corso della seduta.

8. Il verbale della seduta è approvato nella seduta immediatamente successiva; il processo verbale è dato per letto, ritenendosi che i consiglieri abbiano avuto modo di leggerlo e di essere quindi in grado di fare osservazioni e rilievi. Se sul processo verbale nessuno muove osservazioni, esso si intende approvato senza votazione. Occorrendo una votazione questa avrà luogo per alzata di mano. Sul processo verbale non è consentito prendere la parola per rinnovare la discussione sugli argomenti che vi sono riportati, ma soltanto per proporre rettifiche.

Articolo 32 - Disciplina delle sedute.

1. I consiglieri partecipano alle adunanze nei posti a loro riservati.

2. I consiglieri che intendano parlare ne fanno richiesta al Presidente, all'inizio e nel corso del dibattito fino al termine della discussione. Tuttavia, il Presidente può dichiarare chiuse le iscrizioni a parlare in qualsiasi momento, previo invito ai consiglieri di iscriversi.
3. Ogni consigliere non può essere interrotto durante il suo intervento. Il Presidente può richiamarlo a concludere l'esposizione qualora il tempo a sua disposizione sia scaduto, o invitarlo ad attenersi all'argomento in discussione.
4. Nel caso in cui il consigliere non si attenga al richiamo, il Presidente può togliergli la parola.

Articolo 33 - Ordine delle sedute. Sanzioni

1. Se un consigliere turba l'ordine delle sedute o pronuncia parole sconvenienti, il presidente lo richiama e può disporre l'inserzione del richiamo nel verbale.
2. Se un consigliere richiamato persiste nel suo comportamento o se, anche indipendentemente da precedenti richiami, un consigliere trascenda ad ingiurie, minacce o vie di fatto, o compia, comunque, atti di particolare gravità, il presidente pronuncia nei suoi riguardi la censura e può interdirlgli la parola sull'argomento in discussione. Se il consigliere persiste nel suo atteggiamento, il presidente lo espelle.
3. Di questi provvedimenti è fatta menzione nel verbale. Il richiamo, la censura e l'espulsione possono essere revocati, sentite le giustificazioni del consigliere.

Articolo 34 - Comportamento del pubblico

1. Il pubblico deve tenere un comportamento corretto e deve astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso o da comunicazioni o scambi di parola con i consiglieri.
2. Il Presidente può disporre la immediata espulsione di chi non ottemperi a queste prescrizioni o turbi lo svolgimento della seduta.
3. In caso di più grave impedimento il Presidente può disporre che la seduta prosegua a porte chiuse.

4. Il Presidente può inoltre disporre gli opportuni provvedimenti per prevenire disordini, sia all'interno sia all'esterno dell'aula.
5. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non a richiesta del Presidente e dopo che sia sospesa o tolta la seduta.

Articolo 35 - Sospensione e scioglimento dell'adunanza

1. Il Presidente è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine della seduta, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e deliberazioni, con facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza, facendone menzione nel processo verbale.

Articolo 36 - Ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno

1. L'ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno di ciascuna seduta è quello risultante dallo stesso ordine del giorno.
2. Tale ordine di trattazione può essere modificato, all'inizio della seduta, su proposta del Presidente o della maggioranza dei consiglieri presenti. In caso di dissenso decide il Consiglio, seduta stante, senza discussione. La proposta di modifica dell'ordine di trattazione può essere avanzata anche in corso di seduta.
3. La trattazione di un argomento all'ordine del giorno può essere sospesa su proposta del Presidente o della maggioranza dei consiglieri presenti per essere successivamente proseguita, per l'ulteriore discussione o per la votazione, nell'ambito della medesima o di altra seduta. In caso di dissenso decide il consiglio, seduta stante, senza discussione.
4. Il consiglio non può deliberare né discutere su argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
5. Le decisioni del Consiglio di cui ai commi precedenti sono sempre prese a maggioranza assoluta dei votanti.
6. Quando non sia stata ultimata la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno, il Presidente sospende la seduta e propone la data di prosecuzione. La

proposta per essere valida, dovrà essere votata dalla maggioranza dei consiglieri. Di quest'ultima sarà data comunicazione ai consiglieri assenti secondo le modalità di cui all'art. 22.

Articolo 37 - Durata degli interventi

1. La durata di ogni intervento non può superare i quindici minuti.
2. I consiglieri parlano dal proprio seggio rivolgendosi al Presidente.
3. Quando il discorso eccede il tempo stabilito, il Presidente invita l'oratore a concludere e, se questi persiste, può toglierli la parola; uguale facoltà ha il Presidente nei riguardi dell'oratore che, richiamato due volte all'argomento, seguiti a discostarsene.
4. Nessun intervento può essere interrotto né rinviato per la sua continuazione ad altra seduta.
5. Nessun consigliere può parlare più di una volta durante la discussione di uno stesso argomento, se non per una breve replica, per questioni di carattere incidentale, per fatto personale o per dichiarazione di voto. In questo caso gli interventi non possono superare il limite di cinque minuti.
6. Si prescinde da tali limiti nel caso di discussioni generali per i seguenti casi: dichiarazioni programmatiche, bilanci, regolamenti e per tutti gli altri casi in cui ciò sia stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo. In ogni caso, ciascun consigliere può intervenire al massimo due volte.
7. La Commissione deve esprimere parere in via ordinaria entro 10 giorni dall'assegnazione della proposta e comunque entro la seduta del Consiglio Comunale deve essere trattato l'argomento salvi i casi di urgenza stabiliti dal Presidente del Consiglio.

Articolo 38 - Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere sindacato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri ovvero opinioni non espresse o il sentirsi leso nella propria onorabilità da parte di altro consigliere.
2. Il consigliere che chiede la parola per fatto personale deve indicarne sinteticamente i motivi.
3. Il Presidente, se ritiene accoglibile la domanda, concede la parola per fatto personale.
4. Se il consigliere insiste dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio senza discussione.

Articolo 39 - Mozione d'ordine.

1. Ciascun consigliere può presentare una mozione d'ordine, richiamandosi alla legge, al regolamento, all'ordine dei lavori o formulando un rilievo sul dibattito o sulla votazione.
2. Il Presidente decide sull'ammissibilità della mozione d'ordine.
3. In caso di opposizione da parte del proponente decide il Consiglio senza discussione

Articolo 40 - Richiami al regolamento e all'ordine del giorno

1. I richiami al regolamento o all'ordine del giorno o alla priorità delle discussioni e votazioni hanno precedenza sulle questioni principali.
2. Su tali richiami possono parlare, dopo il proponente, soltanto un oratore contrario ed uno favorevole, non oltre quindici minuti ciascuno.
3. Il Presidente, tuttavia, valutata l'importanza della questione, può dare la parola sul richiamo ad un oratore per ciascun gruppo consiliare.
4. Ove il richiamo comporti, a giudizio del Presidente, la necessità di una decisione del Consiglio, questa avviene seduta stante. La votazione sul richiamo si fa per alzata di mano.

Articolo 41 - Questioni pregiudiziali e sospensive

1. La questione pregiudiziale, se cioè un argomento non debba trattarsi, e la questione sospensiva, se cioè un argomento debba rinviarsi, possono essere proposte prima che abbia inizio la discussione; nel corso della discussione possono essere ammesse soltanto quando siano giustificate dall'emergere di nuovi elementi.
2. La discussione sull'argomento principale non può proseguire prima che il consiglio abbia deliberato sulla questione pregiudiziale o sospensiva.
3. Se concorrono più questioni sospensive ha luogo un'unica discussione e il Consiglio delibera con unica votazione.

Articolo 42 - Presentazione di emendamenti

1. Gli emendamenti alle proposte di deliberazione devono essere redatti per iscritto, firmati ed indirizzati al Presidente del Consiglio Comunale.
2. L'emendamento è la sostituzione, la soppressione o l'aggiunta di parole al testo della proposta di deliberazione.
3. Gli emendamenti proposti, di norma, devono essere depositati presso la segreteria comunale almeno ventiquattro ore prima della riunione del Consiglio, ma possono essere presentati e proposti anche durante le sedute consiliari, per ragioni d'urgenza.
4. Gli emendamenti con effetti modificativi nei confronti delle proposte di deliberazioni dovranno essere corredati dei pareri di cui all'art. 147-bis del T.U.EE.LL. (D. Lgs. 267/2000) ad eccezione degli atti di mero indirizzo.
5. Il Presidente dichiara inammissibili gli emendamenti estranei all'argomento in discussione e decaduti quelli contrastanti con precedenti votazioni sulla stessa proposta di deliberazione.

Articolo 43 - Sospensione della trattazione di un argomento in caso di presentazione di emendamenti

1. Qualora siano stati presentati più emendamenti, è data facoltà al consigliere di chiedere prima della chiusura della discussione una breve sospensione della trattazione dell'argomento, al solo scopo di consentire l'eventuale integrazione o riduzione degli emendamenti presentati.
2. Sulla richiesta di sospensione e sulla durata di quest'ultima decide il Presidente.
3. Se la richiesta viene accolta, alla ripresa della trattazione dell'argomento è concesso, ai consiglieri che avevano presentato emendamenti, di presentare per iscritto al Presidente i testi eventualmente concordati degli emendamenti, in sostituzione di quelli originariamente presentati. I suddetti testi sono illustrati al Consiglio da parte del Presidente o del proponente.
4. Gli emendamenti non possono essere messi in votazione quando non sia possibile acquisire i pareri dei responsabili dei servizi; in questo caso la votazione è rimandata ad una successiva seduta.

Articolo 44 - Richiesta di votazione per parti separate

1. Quando il testo da votare può essere distinto in più parti, aventi ciascuna una propria completezza dispositiva, la votazione può eseguirsi per parti separate.
2. La votazione separata può essere chiesta prima della chiusura della votazione da ogni consigliere; sulla domanda il Consiglio delibera, senza discussione, a maggioranza assoluta dei votanti e per alzata di mano.
3. La votazione per parti separate non esclude che il provvedimento debba essere votato, in ogni caso, nel suo complesso.

Articolo 45 - Richiesta di votazione di una proposta nella sua formulazione originaria

1. Prima della chiusura della votazione può essere presentata al Presidente, con istanza sottoscritta dalla maggioranza dei consiglieri assegnati, la richiesta di votare

la proposta nella sua formulazione originaria al fine di far cadere sia gli emendamenti presentati, sia la richiesta di votazioni per parti separate.

2. Sulla richiesta di votare la proposta nella sua formulazione originaria, il Presidente concede la parola esclusivamente per dichiarazioni di voto, con le modalità di cui all' art. 44; successivamente la richiesta viene posta in votazione e risulta accolta se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

3. In caso di accoglimento della richiesta, è posta in votazione la proposta nel testo originario, relativamente alla quale è concessa la parola esclusivamente per le dichiarazioni di voto con le modalità di cui al presente articolo.

Articolo 46 - Chiusura della discussione

1. Nel corso della discussione il Presidente, previo avviso, può dichiarare chiusa la possibilità di ulteriori interventi.

2. La discussione è dichiarata chiusa quando nessun consigliere richieda di parlare.

3. La chiusura della discussione può essere altresì chiesta da almeno un terzo dei consiglieri. Sulla richiesta possono parlare soltanto un oratore favorevole ed uno contrario; deliberata la chiusura può ancora intervenire un consigliere per ciascun gruppo, salvo che per fatto personale.

Articolo 47 - Dichiarazione di voto e votazione

1. Chiusa la discussione, un consigliere per gruppo, prima che si proceda alla votazione, può annunciare il voto spiegandone i motivi per un tempo non superiore a dieci minuti.

2. Qualora siano stati presentati emendamenti, le dichiarazioni di voto che si svolgono anche sui singoli emendamenti non possono avere durata superiore a dieci minuti.

3. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo intendano esprimere un voto diversificato rispetto a quello dichiarato da chi è intervenuto a nome del gruppo stesso, gli stessi hanno diritto di intervenire precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi non possono avere durata superiore a dieci minuti.
4. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del risultato, salvo che per richiami al regolamento in ordine alle modalità o alla regolarità della votazione.
5. La votazione si fa prima sugli emendamenti e poi sulla proposta principale. Se concorrono più emendamenti la votazione comincia dagli emendamenti che più si allontanano dal testo originario: prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, indi quelli modificativi, infine quelli aggiuntivi.

Articolo 48 - Modalità di votazione

1. Le votazioni hanno luogo in forma palese, per alzata di mano, per appello nominale o a scrutinio segreto.
2. Prima di procedere alla votazione il Presidente illustra le modalità di espressione del voto.
3. Salvo i casi in cui sia diversamente stabilito, ogni deliberazione o proposta si intende approvata allorché i voti favorevoli prevalgono sui contrari.

Articolo 49 - Votazione per alzata di mano e appello nominale

1. Votazione per alzata di mano: il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, a seguire i contrari ed infine gli astenuti.
2. Votazione per appello nominale: il Presidente procede alla chiamata, in ordine alfabetico.

3. Controllato l'esito della votazione con l'assistenza del segretario comunale, il Presidente ne proclama il risultato, previa controprova se la ritenga opportuna o sia richiesta da tre consiglieri.

Articolo 50 -Votazione a scrutinio segreto

1. Le votazioni riguardanti persone e quelle per le quali questa forma di votazione sia espressamente prescritta, si svolgono a scrutinio segreto.
2. La votazione mediante scrutinio segreto è effettuata a mezzo di scheda.
3. La votazione si svolge nel seguente modo:
 - a) le schede sono predisposte dall'ufficio segreteria, in bianco, uguali di colore e formato;
 - b) ciascun consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere ovvero indica il voto favorevole o contrario alla proposta.
3. Le schede contenenti segni di riconoscimento o nominativi in eccedenza sono nulle.
4. Il Presidente dispone l'appello nominale di ciascun consigliere, il quale deposita la propria scheda nell'urna posta presso la presidenza.
5. Le operazioni di scrutinio segreto devono essere effettuate con la partecipazione dei consiglieri scrutatori, che assistono il presidente nello spoglio delle schede.
6. I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, perché ne sia presa nota nel verbale.
7. Le schede contestate o annullate sono vidimate dal Presidente, da uno scrutatore e dal segretario e sono conservate nell'archivio comunale.

Articolo 51 - Validità delle deliberazioni

1. Salvo che per i provvedimenti espressamente previsti dalle leggi o dallo Statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della

maggioranza dei votanti, ovvero un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti.

2. I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

3. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata né respinta; essa solo inefficace e può essere iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva.

5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto, un argomento all'ordine del giorno non approvato non può essere ulteriormente oggetto di discussione o di votazione nella stessa seduta ma può essere ripresentato solo in una seduta successiva.

7. Il verbale riporta esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti.

Articolo 52 - Proclamazione del risultato. Immediata eseguibilità

1. Ultimata la votazione, il Presidente ne proclama il risultato.

2. Salvo i casi in cui sia diversamente stabilito, ogni deliberazione o proposta si intende approvata allorché i voti favorevoli prevalgono sui contrari.

3. Nel caso si dovessero verificare delle irregolarità, il Presidente può ritenere invalida la votazione e disporre l'immediata ripetizione, ammettendovi soltanto i consiglieri che erano presenti allo scrutinio precedente.

4. In caso di urgenza, il Consiglio può dichiarare immediatamente eseguibile una propria deliberazione, con il voto espresso della maggioranza dei componenti.

5. La votazione dell'immediata eseguibilità di una deliberazione deve essere congruamente motivata nel provvedimento.

CAPO IV

COMUNICAZIONI, INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI

Articolo 53 – Comunicazioni, celebrazioni, commemorazioni

1. Il Presidente possono in ogni momento tenere celebrazioni e commemorazioni e fare comunicazioni su oggetti estranei all'ordine del giorno della seduta.
2. Su tali comunicazioni, a richiesta di almeno sei Consiglieri, si apre il dibattito, al quale potranno prendere parte un rappresentante per ogni gruppo e per non più di quindici minuti.
3. Sulle comunicazioni non possono essere presentate mozioni.

Articolo 54 - Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella domanda, rivolta per iscritto al Sindaco e/o all'assessore, per conoscere:
 - la corrispondenza a verità di un fatto e se, nel caso che l'informazione sia esatta, risultino adottati o stiano per adottarsi provvedimenti in proposito;
 - i motivi della condotta dell'Amministrazione o i suoi intendimenti su un determinato argomento.
2. L'interrogazione è presentata per iscritto al Sindaco o all'assessore competente per materia; l'interrogante deve dichiarare se vuole risposta orale o risposta scritta; in difetto, la risposta si intende scritta.
3. In caso di mancata risposta scritta entro il termine di trenta giorni, l'interrogazione è iscritta nel programma dei lavori della prima seduta consiliare immediatamente successiva.
4. Il consigliere può illustrare il contenuto dell'interrogazione per non più di quindici minuti, mentre la relativa risposta non deve superare i dieci minuti.
5. L'interrogante può dichiararsi o meno soddisfatto della risposta mantenendosi comunque nel tempo massimo di cinque minuti.

6. L'interrogazione, in caso di urgenza, può essere effettuata anche durante la seduta, subito dopo la trattazione delle interrogazioni già iscritte nel programma dei lavori.

7. Il Sindaco può dare risposta immediata all'interrogazione urgente se dispone degli elementi necessari. In caso contrario ne prende atto e si riserva di dare risposta scritta entro 10 (dieci) giorni.

Articolo 55 - Interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta per iscritto al Sindaco e/o agli assessori per conoscere le iniziative che si intendono assumere in ordine alla soluzione di problemi prospettati dall'interpellante medesimo, oppure per richiedere i motivi ed i criteri in base ai quali sono stati posti in essere determinati provvedimenti.

2. Le interpellanze saranno discusse nella prima seduta consiliare che avrà luogo dopo la loro presentazione, se trasmesse prima della convocazione del Consiglio.

Articolo 56 - Svolgimento delle interrogazioni ed interpellanze

1. Le interrogazioni con risposta orale e le interpellanze sono iscritte all'ordine del giorno, per il loro svolgimento davanti al Consiglio. All'inizio di ogni seduta, dopo le eventuali comunicazioni del Presidente, è possibile lo svolgimento di interrogazioni ed interpellanze.

2. Dopo la risposta, l'interrogante o il designato dagli interroganti quando questi siano più di uno, può replicare, per non più di dieci minuti, per dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto.

3. Il presentatore, o il designato dai presentatori quando questi siano più di uno, svolge l'interpellanza davanti al Consiglio. Segue la risposta del Sindaco e/o degli assessori. L'interpellante può infine replicare. Lo svolgimento e la risposta non possono superare la durata rispettiva di dieci minuti; la replica non può superare il tempo di dieci minuti.

4. Le interpellanze e le interrogazioni che riguardano il medesimo argomento o argomenti connessi sono svolte congiuntamente; per primi parlano i presentatori delle interpellanze; dopo le risposte del Sindaco e/o degli assessori possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti.

5. Qualora gli interroganti o gli interpellanti siano assenti, non si fa luogo alla discussione e viene data risposta scritta entro trenta giorni dalla seduta consiliare.

Articolo 57 - Mozioni

1. La mozione, intesa a promuovere una deliberazione del consiglio, consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri; essa è diretta a promuovere un dibattito politico-amministrativo su un argomento di particolare importanza, al fine di pervenire a una decisione su di esso.

Articolo 58 - Presentazione e svolgimento delle mozioni

1. La mozione è presentata per iscritto al Presidente per il suo inserimento nell'ordine del giorno, almeno sei giorni prima di quello fissato per la seduta del consiglio.

2. Quando la mozione viene presentata nel corso di una seduta, il Presidente, senza far luogo a discussione immediata su di essa, ne fa prendere atto a verbale assicurando che la stessa sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva a quella di presentazione.

2. Se la mozione è presentata da un quinto dei consiglieri assegnati e contiene la richiesta di convocazione del Consiglio, la sua trattazione ha luogo entro il termine di venti giorni.

3. La trattazione delle mozioni è disciplinata dalle disposizioni previste per lo svolgimento delle interpellanze e interrogazioni.

Articolo 59 - votazione delle mozioni

1. Più mozioni, connesse per similitudine o per contrapposizione, devono essere poste in votazione secondo l'ordine di presentazione.
2. Le mozioni possono esser votate per parti separate.
3. Non sono ammessi emendamenti all'intero testo di una mozione, ma solo su parti di essa, tali da non stravolgerne il significato. Tuttavia, i proponenti possono ritirare la mozione, prima della votazione finale, qualora uno o più degli emendamenti ammessi siano stati approvati. Rispetto alla mozione presentata è possibile, anche nel corso della discussione, presentare mozioni alternative, riguardanti lo stesso argomento in discussione.

Articolo 60 - Svolgimento congiunto di mozioni, interpellanze, interrogazioni.

1. Se sul medesimo argomento o su argomenti connessi concorrono interrogazioni, interpellanze e mozioni, si svolge per tutte un'unica discussione: intervengono per primi i proponenti delle mozioni, poi i presentatori delle interpellanze, infine i presentatori delle interrogazioni.

Articolo 61 - Dichiarazione e procedura di urgenza delle interrogazioni e delle mozioni.

1. I consiglieri proponenti possono richiedere che la propria interrogazione o mozione sia riconosciuta urgente.
2. Sulle richieste di urgenza decide il Presidente.
3. Alle interrogazioni, presentate con almeno ventiquattro ore di anticipo sull'inizio della seduta e dichiarate urgenti dal Presidente, viene data risposta nel corso della prima seduta utile del Consiglio.
4. Le mozioni dichiarate urgenti dal Presidente vengono immediatamente comunicate ai capigruppo e discusse nel corso della prima seduta utile del Consiglio. Dopo l'illustrazione da parte del primo proponente, della durata di quindici minuti, è

consentito solo un intervento per gruppo di pari durata nella discussione generale e di quindici minuti per la presentazione di emendamenti e per le dichiarazioni di voto.

5. Nel corso di una seduta è possibile discutere e mettere in votazione senza particolari formalità solo le mozioni sottoscritte da tutti i capigruppo.

Articolo 62 - Ordini del giorno

1. Gli ordini del giorno hanno per contenuto una manifestazione di intendimenti del Consiglio che non impegnano il bilancio, né modificano le disposizioni vigenti nell'ente.

2. Gli ordini del giorno sono presentati per iscritto al Presidente almeno ventiquattro ore prima della seduta e sono posti tra gli argomenti da trattare dal Consiglio secondo l'ordine di presentazione.

3. Sugli ordini del giorno presentati è possibile, anche nel corso della discussione, presentare ordini del giorno alternativi, riguardanti lo stesso argomento in discussione.

4. Sugli ordini del giorno non sono ammesse dichiarazioni di voto, ma soltanto l'intervento di un oratore per gruppo, salvo diversa posizione all'interno dello stesso, ciascuno per un tempo non superiore a quindici minuti.

4. Gli ordini del giorno devono riguardare in via prevalente materie di competenza locale.

5. Sull'ammissibilità degli ordini del giorno decide il Presidente.

CAPO V

DIRITTO DI INIZIATIVA E DI INFORMAZIONE DEI CONSIGLIERI

Articolo 63 - Diritto di iniziativa

1. Spetta a ciascun consigliere il diritto di iniziativa su ogni argomento che le disposizioni di legge e statutarie riservano alla competenza del Consiglio comunale.

2. Il diritto di iniziativa è esercitato mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti a proposte già iscritte all'ordine del giorno del Consiglio, nonché di interrogazioni, ordini del giorno e mozioni.
3. La proposta di deliberazione è inviata al Presidente del consiglio, che ne informa il Sindaco e ne trasmette copia al Segretario comunale per lo svolgimento dell'istruttoria.
4. La proposta deve essere formulata in termini chiari e deve essere corredata da una sintetica relazione in cui si enunciano i motivi.
4. Il Presidente può trasmettere la proposta alla commissione consiliare competente che deve redigere sulla stessa apposita relazione.
5. Ove la commissione consiliare faccia propria la proposta, anche con eventuali modifiche o integrazioni concordate con il presentatore, all'atto dell'iscrizione della proposta all'ordine del giorno del consiglio, la stessa deve essere corredata dei pareri di regolarità tecnica e contabile. I pareri sono resi entro il termine massimo di cinque giorni. Decorso inutilmente tale termine la proposta prosegue il proprio iter per l'iscrizione all'ordine del giorno dei lavori del Consiglio e i pareri sono resi dai responsabili dei servizi in sede di discussione della proposta.

Articolo 64 – Diritto di accesso

1. Ciascun consigliere che intenda ottenere e/o consultare documenti utili all'espletamento del proprio mandato si rivolge direttamente all'assessore competente, al segretario Generale o ai responsabili dei servizi e uffici.
2. Il diritto di accesso e di consultazione riguarda tutti gli atti dell'Amministrazione comunale.
3. Il rilascio di copie di atti istruttori, non allegati alla proposta del provvedimento finale, e di atti infraprocedimentali, relativi a procedimenti in corso, è subordinato alla presentazione di apposita richiesta scritta e avviene nei tre giorni successivi a quello dell'acquisizione al protocollo generale, salvo che si tratti di atti

particolarmente complessi. In tale ultimo caso, il responsabile del procedimento indica entro trenta giorni i tempi in cui gli atti sono a disposizione del richiedente.

Articolo 65 – Diritto di informazione

1. Ciascun consigliere può ottenere le informazioni necessarie all'esercizio del mandato chiedendo notizie, precisazioni, spiegazioni e chiarimenti su argomenti determinati in discussione in seno agli organi o commissioni istituite, al sindaco o all'assessore competente.
2. Il Sindaco e gli assessori possono disporre di volta in volta che le informazioni siano fornite anche dal responsabile di servizio.
3. Gli Amministratori e i responsabili di servizio danno risposte orali. Eventuali richieste scritte possono essere indirizzate al Sindaco. In tal caso la risposta è data anch'essa per iscritto dal Sindaco o dall'assessore competente, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza.
4. Tutte le copie di atti sono rilasciate in carta libera, con esenzione di qualsiasi spesa o in formato digitale su supporto informatico. Resta inteso che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti connessi alla carica ricoperta.
5. Il consigliere comunale è obbligato al segreto nei casi specificatamente determinati dalle norme legislative e regolamentari vigenti.

CAPO VI

PRIMO CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 66 – Consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti, ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.

Articolo 67 - Prima seduta del Consiglio Comunale- consigliere anziano

1. La prima seduta del consiglio comunale deve aver luogo entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla proclamazione con invito da notificarsi almeno 10 giorni prima di quello stabilito per la medesima adunanza.
2. La prima seduta è convocata dal presidente del Consiglio uscente o dal commissario avente i poteri di detto organo (art.19, comma 4, della L.R. 7/1992, come integrato dall'art. 43 L.R. 26/1993). In difetto, secondo il comma 5 dell'art. 19 della L.R. 7/1992, la prima seduta di convocazione è disposta dal consigliere neo-eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali al quale spetta, in ogni caso, la presidenza provvisoria della assemblea fino all'elezione del presidente.
3. E' consigliere anziano colui che ha ottenuto il maggior numero di preferenze individuali.

Articolo 68 – Primi adempimenti del Consiglio Comunale

1. Nella prima seduta il consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, verifica le condizioni di eleggibilità, nonché di candidabilità degli eletti, secondo la normativa vigente.
2. Il Consiglio comunale, subito dopo la convalida degli eletti, e purchè risulti insediato nel suo “plenum”, procede all’elezione del Presidente e del Vicepresidente ed elegge tra i propri componenti la Commissione Elettorale Comunale.

Articolo 69 – Diffusione

1. Una copia del regolamento deve rimanere depositata nella sala delle adunanze durante le sedute, a disposizione dei Consiglieri. Copia dello stesso viene inviata, a cura del Segretario Comunale, ai Consiglieri neo eletti.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 70 - Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.

Articolo 71 - Entrata in vigore e forme di pubblicità

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.
2. Il presente regolamento è reso pubblico mediante pubblicazione all'albo pretorio informatico e nell'apposita sezione del sito internet del Comune.

Articolo 72 – Disposizione transitorie

1. Gli articoli 15 e 16 del presente regolamento riguardanti la costituzione e le competenze delle Commissioni Consiliari permanenti entrano in vigore dall'inizio della prossima consiliatura successiva alla delibera di approvazione del presente.